

vennero allontanati dai loro domicili e dalle loro antiche abitudini.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chieda la parola, non resta che a porre ai voti l'articolo unico della legge.

Chi approva quest'articolo voglia levarsi in piedi.
(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Favorevoli	44
Contrari	4

(Il Senato adotta).

Non essendovi alcuna cosa all'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4

TORNATA DEL 22 SETTEMBRE 1849

-47-

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Proposta del senatore Di Collegno Luigi intorno alle petizioni — Congedo — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge concernente le opere pie.*

La seduta è aperta alle 2 1/4.

Letto il processo verbale, è approvato.

PROPOSIZIONE DEL SENATORE DI COLLEGNO LUIGI INTORNO ALLE PETIZIONI.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGNO LUIGI. Nell'ultima seduta si sono riferite parecchie petizioni; la forma voluta nel caso di relazione di petizioni che si devono dalla Commissione creata nel seno del Senato riferire al Senato medesimo, richiede che si distribuisca un foglio stampato, il quale contenga l'oggetto di ciascuna delle petizioni sulle quali si ha poi a deliberare.

Questa pratica non ha avuto luogo in un'altra occorrenza in cui si erano fatte simili relazioni, e non ha avuto luogo nemmeno l'ultima volta che si riferirono, cioè, ieri l'altro. Io pregherei pertanto il Senato a voler stabilire che quando vi sono relazioni di petizioni da farsi dalla Commissione si abbia il giorno prima da distribuire a ciascuno dei senatori un sunto delle medesime, ossia l'oggetto sul quale si riferiscono, onde ciascuno recandosi poi al Senato sappia anticipatamente di che cosa si avrà a trattare.

DE FORNARI. Come membro della Commissione delle petizioni, posso significare al Senato che già questa medesima idea era venuta in mente alla Commissione stessa, ed ella nel suo ultimo verbale aveva adottato il sistema che, prima di procedere al rapporto delle petizioni, sarebbe stato opportuno che si fossero comunicate in forma di sunto al Senato; però non si era pensato alla stampa anteriore; laddove il Senato stimasse di adottare tale disposizione, io non la crederei inopportuna.

GALLI. Io crederei conveniente, dopo la lettura dei processi verbali, qualora vi siano delle petizioni, di farne menzione, onde se qualcheduno vuole proporre l'urgenza di

alcuna di esse, lo possa. Quanto allo stamparle, ciò si può fare solamente per quelle importanti.

CIBRARIO. Non si stampano le petizioni, ma se ne dà soltanto un sunto.

DI COLLEGNO LUIGI. La mia proposizione non si riferisce alla stampa delle petizioni. Io proponevo solamente che il Senato fosse messo in condizione di conoscere anticipatamente gli oggetti che si debbono trattare dalla Commissione delle petizioni. Rispondendo ora a quello che ha detto l'onorevole signor senatore De Fornari, io non credo che si possa raggiungere lo scopo che io mi propongo se, quando si presentano petizioni, si stampasse in ristretto l'oggetto delle medesime per distribuirle; quello che io credo opportuno è che questo sunto sia stampato il giorno prima, come si fa per i progetti di legge, perchè questo serve d'avviso che in quel giorno esse si riferiranno; epperò colui che avesse qualche osservazione a fare porterà con sé quei documenti che gli potranno servire onde appoggiarne alcuna di esse.

Adunque la mia proposizione sarebbe di stampare un sunto di queste petizioni il giorno antecedente a quello in cui ne venga fatta la relazione, e non quando esse sono rimesse dai petizionari.

PRESIDENTE. La proposizione del signor senatore Di Collegno si è che, prima di fissare un giorno per la relazione delle petizioni, sia distribuito a ciaschedun senatore un foglio stampato che contenga un sunto di tutte le petizioni, affinché ciascheduno dei senatori possa averne piena contezza; perciò chi intende approvare questa proposizione voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

CONGEDO.

(Il senatore Moris domanda un congedo, che viene accordato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE PIE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi che regolano in questi Stati continentali le opere pie.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Musio.

MUSIO, relatore. (*Legge — V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 224.*)

PRESIDENTE. La legge che si sottopone alla vostra discussione è concepita ne' termini seguenti. (*V. vol. Documenti, Sessione II, 1849, pag. 224.*)

Allorquando avrò l'onore di rileggere i particolari articoli della legge, sottoporro alla considerazione del Senato gli emendamenti che a ciascuno di essi vennero proposti dalla Commissione. Intanto è aperta la discussione generale sul complesso della legge.

STARA. Io faccio plauso al pensiero che ha spinto il Ministero a proporre per la Sardegna quelle stesse regole di disciplina e di contabilità riguardanti le opere pie e gli istituti di beneficenza, le quali con tanto successo già furono stabilite dal regio editto 24 dicembre 1836 per gli Stati di terraferma, e mi associo ben di buon grado alle savie considerazioni colle quali il mio egregio collega ed amico ha accompagnato il suo rapporto sul progetto di legge che ci venne presentato. Se non che, mentre lodo altamente il concetto del Ministero, ed approvo egualmente l'operato della Commissione in questa parte, non posso però nel tempo stesso ristarmi dall'esprimere il bisogno che il disposto della nuova legge abbia nella Sardegna una maggiore estensione, e riceva una più ampia applicazione, acciocchè quanto più larghe saranno le sue disposizioni, altrettanto maggiori e più compiuti siano i benefici che risulteranno dall'introduzione di questo nostro sistema in quell'isola.

A raggiungere questo scopo io proporrei che dall'articolo primo del regio editto del 24 dicembre 1836 si togliessero le parole seguenti: *quando non siano anche nella parte economica dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa.* Con queste parole venne nell'editto introdotta un'eccezione, in virtù della quale tutti gli istituti di carità, tutte le opere pie laicali di pubblica beneficenza che sono dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa, vengono sottratte dalle nuove discipline di contabilità che con quel medesimo editto furono introdotte e stabilite. Il mio emendamento tenderebbe a togliere questa differenza tra istituti ed istituti, tra opere pie ed opere pie laicali, pareggiandoli tutti ed assoggettandoli alle medesime norme, alle medesime discipline di contabilità. A fare questa proposta mi spingono le seguenti considerazioni.

Niuno più di me ha potuto vedere e toccare con mano quali e quanti siano stati i buoni risultamenti, i vantaggi che ebbero a godere gli Stati di terraferma in seguito all'introduzione del nuovo sistema relativo alle opere pie, agli istituti di carità; ma niuno meglio di me vide e toccò con mano quali e quanti siano gli inconvenienti, gli incagli e le difficoltà che tratto tratto si frapposero alla pronta e compiuta esecuzione di questa legge dall'introdotta incomoda eccezione, la quale sottrae gran parte degli istituti di carità e delle opere pie laicali dall'osservanza delle nuove discipline stabilite.

A togliere questa eccezione, a far cessare queste differenze tra istituti e istituti, fra opere pie ed opere pie egualmente

laicali, tende appunto il mio emendamento. Questi inconvenienti di cui ho toccato, questi ostacoli, queste difficoltà si faranno maggiormente sentire nella Sardegna, in cui senza dubbio è maggiore il numero degli istituti di carità e delle opere pie laicali, i quali si trovano anche nella parte economica diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa.

Quindi nella Sardegna maggiore si fa sentire il bisogno di far cessare queste discrepanze, queste eccezioni, queste differenze fra istituti ed istituti, fra opere pie ed opere pie egualmente laicali, acciocchè si ottengano per tutti i medesimi favorevoli risultamenti. Onde a me pare che, se le nuove discipline che già furono introdotte, e che si vogliono ora applicare alla Sardegna, sono utili e profittevoli, non vi sia buona ragione perchè non debbano venir estese a tutti indistintamente gl'istituti di carità, a tutte le opere pie laicali, siano esse dirette ed amministrate da corporazioni religiose, ovvero da corpi non religiosi; giacchè l'essere questi istituti, queste opere pie laicali dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa non ne cambia la natura.

Nè dal fare questa proposta mi trattengono le obiezioni che per avventura si potrebbero fare, vale a dire che allora la legge, che già si eseguisce negli Stati di terraferma, e che si vuole applicare alla Sardegna, non sarebbe più la stessa; giacchè, tolta anche dall'articolo 1 dell'editto del 24 dicembre 1836 l'eccezione che vi si legge inserita, con ciò la legge non cesserebbe di essere una sola e medesima tanto per gli Stati di terraferma, quanto per la Sardegna; mentre le stesse norme, le stesse discipline in tutta la loro estensione saranno egualmente applicate tanto negli Stati di terraferma, quanto nella Sardegna; in quest'ultima però verranno esse indistintamente applicate a tutti gli istituti di carità, a tutte le opere pie laicali, ancorchè dirette od amministrate nella parte economica da qualche corporazione religiosa, laddove queste medesime norme e discipline negli Stati di terraferma continueranno ad applicarsi, in virtù di quest'eccezione, ai soli istituti, alle sole opere pie laicali che non sono diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa.

Rispondo parimenti all'altra obiezione che si può fare, cioè che forse a quest'inconveniente già provvegga l'articolo 24 dell'editto 24 dicembre 1836.

Faccio avvertire che quest'articolo non provvede che per casi avvenire, e lascia intatti quelli già consumati. Con questo articolo si stabilisce che, quando si tratta dell'eruzione di nuovi istituti, di nuove case di pubblica beneficenza, debba all'eruzione delle medesime precedere l'approvazione del sovrano. E ciò coll'intendimento appunto di apporvi quelle cautele per cui meglio ne venga assicurato e guarentito il loro scopo e la loro esecuzione.

Ma a me pare che con quest'articolo non si provvegga agli inconvenienti accennati. Infatti, negli Stati di terraferma, quelli non si sono potuti evitare, e quand'anche si trattasse di una nuova opera pia, alla quale si sia nominata un'amministrazione speciale di corporazioni religiose, non vi saranno pel Governo altri partiti salvo i tre seguenti: o il Governo non approverà, ed allora si perderà il frutto che si potrebbe ricavare da questo nuovo istituto; o il Governo lo approverà, ma lo assoggetterà alle medesime discipline contenute nello editto del 24 dicembre 1836, ed in questo caso si mette in contraddizione con sé stesso; ovvero, e questo è il terzo partito, quello che si suole adottare, il Governo approverà bensì, ma cambierà l'amministrazione, ed allora deroga dalle pie disposizioni del fondatore, cosa sempre da evitarsi per quanto si può.

Col mio emendamento invece non si fa che pareggiare tutti gli istituti e le opere pie laicali tra di loro, non si fa che sottoporli tutti alle medesime norme e discipline, e si evitano così quegli inconvenienti che tuttodì si rinnovano in terraferma.

Io sottopongo queste poche e brevi considerazioni all'alto intendimento del Senato, acciocchè nella sua sapienza veda se sia il caso di ammettere o no l'emendamento che ho l'onore di deporre sul banco del presidente, così concepito:

« Nell'articolo primo della legge del 24 dicembre 1836 si avranno per omesse e come non esistenti le parole: *quando non sieno anche nella parte economica dirette ed amministrate da qualche corporazione religiosa.* »

MUSIO, relatore. Io ringrazio l'egregio mio collega ed amico per le benevoli espressioni usate a nostro riguardo, e dirò il perchè la Commissione non ha stimato di proporre emendamento alcuno all'articolo 1 dell'editto.

Prima di tutto dal signor ministro dell'interno abbiamo saputo che si lavora per una riforma di queste leggi; dunque non sarebbe stato questo il momento d'interrompere e di turbare le viste del Governo facendo modificazioni a questo o ad altri articoli, tanto più che il motivo principale per cui si estende la legge essendo quello della prima uniformità, che si vuole assolutamente fra le leggi urgenti qui ed in Sardegna, quando il lavoro che si prepara ora sarà recato a fine, resterà comune anche alla Sardegna istessa, per la quale ora non è urgente altro provvedimento.

Dirò inoltre che, per quanto io sappia, le opere pie di natura meramente laicali, che in Sardegna sono amministrare da corporazioni religiose, sono in assai scarso numero, e che gli stessi ospedali civili governati dai padri di san Giovanni di Dio sono sottoposti a regole e peculiari discipline ordinate dal Governo.

DI COLLEGGNO LUIGI. Mi pare che sia cosa molto grave nella formazione della legge d'andare *ultra petita*. Questo può certamente in tale circostanza essere vantaggioso; può anche spesse volte interpretarsi con questo mezzo l'intenzione di chi propose la legge. Ma ciò porta sempre un nuovo esame, ed esame assai grave, del quale non si è occupata nè la Commissione nel suo lavoro, nè il Senato nel rivedere in particolare il lavoro della Commissione.

Nella circostanza presente, quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole signor senatore Stara, potrebbe forse anche presentarsi un'altra considerazione; si accordano tutti a riconoscere un vantaggio e un vero beneficio nella continuazione delle contabilità delle opere pie in terraferma dopo l'editto del 24 dicembre 1836; ma non si può dissimulare che non fu accolta con eguale benevolenza quando vide la luce, e venne il caso di metterla in esecuzione; nè è difficile a spiegarne il motivo. Molte persone non vedevano forse di buon occhio che fosse così attentamente esaminato il conto d'ogni opera pia.

Queste persone erano certamente nel torto, il quale tanto più è grave in quanto che si tratta del disporre della loro sostentazione; non è meno vero che esse furono in certo numero; però non voglio aggravarle troppo, per non far carico agli amministratori generali che nella massima parte erano integri. Ma coloro che potevano essere di mala fede (ed è da desiderarsi che fossero pochi), erano contrarii a quella legge perchè non piaceva loro quel maggior lavoro che imponeva l'esecuzione di questo editto. Questa poca disposizione e, dirò quasi, questa malevolenza, si può prevedere che vi sarà anche in Sardegna dove molti eziandio si atterranno a quel sistema antico, senza andare a cercare la

mala amministrazione delle opere pie o di quelle fondate in quelle tali famiglie.

Io dico che costoro vedranno di malavoglia questa introduzione finchè non sia giustificata dal fatto. Vi sarà da aggiungere qualche cosa; ma mi pare che, trattandosi, come io diceva in principio, di non andare *ultra petita*, tornerebbe meglio non accrescere ancora il numero di quelli che potrebbero lagnarsi. Si introduca adesso in Sardegna una Giunta, come venne stabilita in Piemonte, si avrà, se non altro, la certezza che in Piemonte è stata accolta bene dopo che la prova ne è seguita per qualche anno d'amministrazione conforme. Questa sarà una prevenzione favorevole per l'accoglimento della medesima, mentre la cosa non sarà così, se potessi dire che altrimenti sia in Sardegna di quello che è in Piemonte. E, siccome sento esservi l'intenzione di modificarla anche pel Piemonte, così io opino che sia più opportuno l'attenersi alla proposta del Ministero colle modificazioni della Commissione acconsentite dal ministro stesso, tanto più che io son d'avviso doversi ben osservare se queste proposizioni, questi emendamenti non producessero per avventura qualche inconveniente che io non saprei prevedere, perchè mi giunge nuovo questo progetto d'aggiunta; d'altra parte sarei poco al caso di portarvi giudizio, perchè non pratico degli affari della Sardegna. Ma siccome però questi inconvenienti potrebbero forse aver luogo quando si venisse all'applicazione, così io voto contro l'emendamento.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Il ministro degli interni, a cui spetterebbe di sostenere la discussione sopra la presente legge, trovandosi assente, di buon grado io ne assumo le veci, tanto più che si tratta di interessi che riguardano la patria mia. Io mi limiterò ad alcune osservazioni di fatto, lasciando al saggio discernimento del Senato il decidere se convenga o non l'introdurre questo emendamento.

Per quanto io sappia, non havvi alcuno stabilimento di carità di natura laicale, il quale sia amministrato da corporazioni religiose. I soli padri spedalieri avevano la custodia e cura dell'ospedale degli infermi, denominato di Sant'Antonio in Cagliari. Ma questa era ristretta ai soccorsi degli infermi, ed all'interna economia sotto la dipendenza di una regia Commissione, sotto nome di Congregazione del regio spedale. La stessa Commissione poi aveva l'amministrazione intiera dei beni e delle rendite e somministrava agli spedalieri i fondi necessari per la manutenzione degli infermi, sistema che dura tuttavia sotto il regime e la direzione del Consiglio generale di carità, subentrato, in vigore di nuovi regolamenti, nelle attribuzioni della soppressa congregazione.

Altro istituto di carità non havvi in Sardegna, che possa dirsi amministrato da corporazioni religiose; è bensì vero che sonovi legati speciali amministrati da alcuna di esse corporazioni, o per meglio dire, posseggono esse dei beni ai quali è annesso qualche onere destinato ad uso pio, di natura laicale o mista, ai quali non può essere applicabile l'osservazione dell'onorevole signor senatore Stara; poichè i beni stessi propriamente sono in dominio dei corpi morali che li posseggono, coll'obbligo di soddisfare ai pesi annessi; e sotto questo rapporto le leggi vigenti in Sardegna hanno abbastanza provveduto, sia imponendo a tutti indistintamente i possessori o debitori l'obbligo di farne la consegna o sia denuncia, sia colla sorveglianza accordata ai consigli di carità di costringerli all'esatto adempimento. Perlochè, quantunque io rico-

nosca savia ed opportuna in diritto l'osservazione del senatore Stara, parmi nondimeno inutile e non suscettibile d'applicazione in fatto, soltanto che si conservino le cose nello stato in cui sovra, giacchè le corporazioni religiose, al par di qualunque altro speciale amministratore, possessore o debitore, non possono essere spogliate dei diritti loro competenti in vigore delle tavole di fondazione.

DE CARDENAS. Domando la parola.

STARA. Osserverò in primo luogo, che forse non ci siamo bene intesi quanto agli istituti di carità ed opere pie laicali e di beneficenza, che, coll'eccezione contenuta nell'articolo primo della legge del 24 dicembre 1836, sono sottratte dalle discipline ivi stabilite. L'editto non sottrae soltanto quegli istituti, come spedali, ed altre opere pie di simile natura, ma qualunque legato pio, qualunque opera pia laicale, purchè sia di pubblica beneficenza, nè riguarda interessi puramente privati, come notava il signor ministro, un legato pio, un'opera pia di distribuzione di doti a donzelle, di sovvenzioni ai poveri; questo è un legato, è un'opera pia laicale di pubblica beneficenza, che anche in Piemonte, secondo l'editto del 1836, se non è amministrata da una corporazione religiosa, è assoggettata a tutte le discipline di contabilità introdotte e stabilite dal suddetto editto. Ma se questo legato pio, se quest'opera pia è per lo contrario, ancorchè di pubblica beneficenza, diretta ed amministrata nella parte economica da una corporazione religiosa, la vigilanza del Governo cessa; rimanendo essa sottratta intieramente dalle regole di contabilità stabilite ed introdotte da quell'editto.

Ora in Sardegna molti sono questi legati, queste opere pie di pubblica beneficenza, le quali sono amministrate insieme col rimanente dei beni, da corporazioni religiose che ebbero legati e lasciti per tanti altri oggetti e furono anche incaricate di queste opere pie di pubblica beneficenza. Per togliere una simile dissonanza, concorrendovi nell'uno e nell'altro caso le stesse ragioni, gli stessi motivi, io proponeva che si togliessero quelle espressioni.

Mi si dice poi che il Governo sta appunto occupandosi di riformare questa legge. Accolgo ben volentieri una tale dichiarazione, e sono persuaso e tengo per fermo che nella legge che emanerà, scomparirà senza dubbio questa eccezione, e si toglieranno così gli inconvenienti, gli incagli ed i danni che sorsero da questa eccezione; ed anzi per ciò appunto io insisto fin d'ora a che per la Sardegna si tolga questa eccezione; perchè, a senso mio, farebbe cattiva impressione il pubblicare oggidì questa legge con cui si proclama altamente che gli istituti di carità, tutti i legati pii, tutte le opere pie, benchè laicali, le quali sono dirette ed amministrate nella parte economica da corporazioni religiose, sono esenti da questa nuova disciplina; e da qui a poco tempo si pubblichino un'altra legge, in forza di cui sarà tolta l'eccezione di cui parliamo, nel che vi sarebbe troppa contraddizione. Invece sarà un buon avviamento al ben essere, qualora vi si avvisi già con un precedente.

DE CARDENAS. (Si alza per parlare)

PRESIDENTE. La parola è al ministro per l'istruzione pubblica.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io non credo necessario l'insistere più volte per escludere l'emendamento proposto dal signor senatore Stara, che infine potrà contenere una cautela superflua od esuberante, ma non potrà produrre alcun inconveniente, tanto più convenendo anch'io nella massima che tutti gli amministratori di lasciti pii laicali, o di natura mista, di qualunque condizione essi siano, devono essere soggetti all'autorità del Governo, ed alle leggi

e regolamenti che emanano dall'autorità del medesimo. Soggiungerò soltanto, per l'esattezza delle idee, che altro è il dire, che corporazioni religiose abbiano l'amministrazione de' fondi soggetti a simili lasciti, per qualsiasi titolo, d'ultima volontà, o tra vivi; altro il dire, che siano perciò indipendenti dall'autorità del Governo, in quanto concerne l'adempimento degli oneri imposti.

STARA. Ove si ammetta quest'aggiunta, io vi acconsento. Ma ripeto che, se in terraferma tutte le opere pie laicali, tutti gli istituti nella loro parte economica, diretti od amministrati da corporazioni religiose, sono esenti affatto da ogni sorveglianza del Governo, nè tenuti a rendere nessun conto; e per conseguenza se l'editto del 1836 viene trapiantato in Sardegna, dall'emanazione di questo editto, le opere pie laicali, tutti gli istituti di beneficenza che saranno nel caso summenzionato si troveranno esenti da ogni ispezione, da ogni sorveglianza. Non saranno tenuti a nessun conto, perchè le discipline che si contengono nell'editto non li riguardano per nulla. Se per lo contrario, come osservava saviamente il ministro, si mantengono quelle discipline ora vigenti in Sardegna, per cui quelle opere pie laicali e di beneficenza sono sopravvegiate dal Governo, dimodochè la loro esecuzione sia guarentita, allora la cosa può andare.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. La convenienza dell'uniformità nella legislazione, nei vari paesi formanti uno Stato unico siano al di qua, siano al di là del mare, è tale che mi tratterebbe quasi dall'esperre il dubbio che qui voleva accennare.

Questo dubbio mi pare però fondato sopra un principio di giustizia; ed alla giustizia sembrami che tutte le altre ragioni debbano cedere.

Quando si pubblicava in Piemonte la legge del 1836, vi furono alcuni debitori verso le opere pie che si lagnarono come se fossero stati violati i loro diritti per essere stati assoggettati a tribunali diversi dagli ordinari pel pagamento, alle ingiunzioni amministrative con comminazione di atti esecutivi per solo decreto dell'intendenza.

Si lagnarono ancora per vedere pubblicato il loro nome come debitori. Si lagnarono perfino (lo dico perchè sono inconvenienti che s'incontrano nell'atto pratico) di quei 8 centesimi che dovevano pagare per l'avviso che loro mandava l'esattore dell'opera pia.

Questa è piccolissima cosa. Le altre non sono forse di grande entità, e tutti in Piemonte terminarono per abitarvisi. Ma, poichè vi furono lagnanze, io lascio al Senato il giudicare se vi sia giustizia nel cambiare in parte la condizione dei debitori verso le opere pie nella Sardegna.

La Sardegna sarà eguagliata al Piemonte, ma, di fatto, la condizione dei debitori sarà cambiata da quanto portavano le loro convenzioni, le stipulazioni contrattuali che essi fecero colle opere pie.

CIBRARIO. L'onorevole signor senatore De Cardenas narrò che l'editto del 1836 fu soggetto di molti richiami e di molte opposizioni. . . .

DE CARDENAS. (Interrompendo) Opposizioni non credo, ma però richiami verbali.

CIBRARIO. Saranno richiami; ma potrei anche dire di molte opposizioni per parte delle amministrazioni che allora avevano la garanzia su questo interesse, giusta l'editto del 1836.

Io rispondo che non si pubblica una legge la quale non dia effettivamente luogo a richiami. Tutto sta nel vedere se questi siano fondati. Può essere che la condizione di tali debitori sia divenuta alquanto più dura nel senso solamente che furono assoggettati ad una vigilanza, la quale, essendo molto

più energica nei mezzi di compulsione, doveva naturalmente recar fastidio, principalmente ai debitori morosi. Ma io dimando al Senato se queste considerazioni hanno il menomo peso per ritardare una legge di cui l'esperienza ha provato la somma utilità e convenienza. Dice ancora l'onorevole preopinante che questi debitori si lagnavano che fosse stata in certo modo alterata l'indole del loro contratto; ma io rispondo che l'alterazione del contratto non sussiste; e che il contrattare non può mai in modo veruno vincolare la podestà civile a non cambiare mai né la legge, né le giurisdizioni che erano in vigore al momento in cui venne fatto il contratto; laonde io credo che il Senato non avrà il menomo scrupolo a doversi persuadere che nessun rispetto di giustizia, anche il più delicato, anche il più schizzinoso, può togliere che la notificazione in Sardegna di questo editto non sia una somma beneficenza per la Sardegna, come per gli Stati continentali.

PRESIDENTE. L'osservazione dei due ultimi oratori riguardando i richiami ai quali ha potuto dar luogo l'applicazione della regia legge del 1856 sulle opere pie, entra veramente nello spirito generale della legge che è in discussione. Lo stesso non posso dire delle osservazioni che si fecero dal signor senatore Stara in ordine all'emendamento che egli vorrebbe introdurre colla cancellazione d'una delle clausole dell'articolo primo della stessa legge del 1856; in quanto che questa cancellazione si risolve propriamente in un emendamento, il quale potrebbe avere il suo luogo fra l'articolo primo e l'articolo secondo della legge. L'articolo secondo incomincia appunto a modificare l'antica legge nell'articolo settimo. Per conseguenza la modificazione dell'articolo primo avrebbe precisamente la sua sede fra l'articolo primo che è generico e l'articolo secondo nel quale si comincia la modificazione speciale. Dunque invito il Senato a voler riserbare la discussione, in ordine a questo emendamento, allora quando giungeremo all'articolo secondo della legge.

Intanto ove non siavi chi voglia ragionare sul complesso della legge, io chiederò al Senato se intenda tener per chiusa la discussione generale.

DELLA MARMORA ALBERTO. Desidererei parlare sulle opere pie di Sardegna precisamente perchè trovasi presente il ministro dei lavori pubblici e quello della pubblica istruzione, il quale potrà con molta cognizione accogliere le mie parole. Io colgo quest'occasione per raccomandare caldamente, direi, alla loro protezione due fabbriche importanti, che da molti anni ebbero cominciamento, e che a quest'ora forse stanno per essere sospese per mancanza di fondi: l'una è l'ospedale di Cagliari e l'altra l'ospedale di Sassari. Queste fabbriche furono intraprese in un tempo in cui si sperava che vi potessero contribuire largamente quei fondi che erano disponibili.

Io profitto adunque della presenza de' ministri per raccomandare loro caldamente se potessero in qualche modo soccorrere queste pubbliche istituzioni, le quali, lasciate così, restano del tutto inutili. Io credo che con un piccolo soccorso potrebbero, benchè lentamente, procedere innanzi. Faccio questa proposta; e, dacchè cadde l'argomento sopra gli spedali, dirò che anche in Cagliari manchiamo d'uno spedale militare a tal segno che quest'anno ho dovuto prendere due e poi una terza succursale per l'ospedale militare, ciò che certamente ha incagliato il servizio, e fu cagione che non si poteva più andare avanti sia per la spesa, sia per il modo dello stesso servizio dei chirurghi. Quando si è trattato di dover provvedere per una quarta succursale, ho preso sopra di me l'impegno di occupar il locale detto di San Michele che apparteneva alla congregazione dei padri gesuiti. Questa occu-

pazione è stata mal veduta da certe persone, e forse sarà una delle grandi accuse che hanno voluto fare alla mia amministrazione in quel luogo. Io posso assicurare il signor ministro dei lavori pubblici, e specialmente il ministro della pubblica istruzione, che io ho sempre avuto nell'idea che quel palazzo sia molto più utile per un collegio che per un ospedale; e tanto è vero che quando scrissi all'intendente di metterlo a mia disposizione, noi feci per altro che pel gran bisogno che avevo di riunire i miei ammalati sparsi nella città e male serviti; ma ho ben premesso che non intendevo di occuparlo definitivamente, e che sarebbe stato restituito quando veramente il Governo avrebbe dato a quel locale un'altra destinazione che fosse anche più utile. In conseguenza non lo occupai che provvisoriamente; e questa è stata chiamata, secondo che volle dire taluno, un'occupazione di tirannia. E giacchè cadde il ragionamento sopra queste cose, debbo dire ai miei colleghi, che avendo cercato l'altra Camera di farmi carico sopra il modo col quale io ho adempito alle mie funzioni di commissario regio in Sardegna, ed il Ministero avendo risposto in modo molto onorevole per me, mentre che io era assente, fu mia special cura quella di stendere un rapporto, che diedi al ministro dell'interno, il quale ne farà quell'uso che meglio giudicherà. E io deggio significare ai miei colleghi che io credo di aver adempito ai miei doveri cercando di disingannare così il Governo, come il pubblico, sulle accuse che mi sono state fatte.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Il carattere del senatore Della Marmora è così noto a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, e specialmente alla Sardegna, che gli sarà mai sempre riconoscente delle cure che vi ha prodigato per illustrarla e per migliorarne l'infelice condizione, sotto tutti i rapporti, economica, morale e politica.

Io non so che ad alcun sardo sia venuto in mente di intaccare l'onestà e la delicatezza. Ma, se ciò fosse, senza indagarne le speciali cagioni, dirò soltanto che uno o pochi uomini non possono formare il voto di una nazione, molto meno in questi tempi, che nessuna ripulazione, anche la più intemerata ed illibata, è rimasta intatta.

Quanto a me, posso specialmente assicurare il signor cavaliere Della Marmora, che al Ministero della pubblica istruzione non è pervenuto alcun richiamo per la momentanea occupazione dell'edificio di San Michele ad uso di spedale militare; nè l'avrei curata, poichè quell'edificio, già appartenente alla soppressa compagnia di Gesù, e ora destinato per dotazione del collegio-convitto nazionale, non ha avuto tuttavia la conveniente applicazione, non essendo il patrimonio depurato dalle passività cui è soggetto, per farsene poi l'effettiva consegna all'amministrazione di detto collegio, il quale intanto non poteva ritrarre alcun utile dal suddetto edificio nello stato in cui trovasi.

Riguardo poi alla fabbrica dell'ospedale di Cagliari è certamente desiderio comune che sia recata a compimento, affinchè gli infermi di ogni specie, che oggi si vedono miseramente languire e perire, possano avervi conveniente ricovero. Certamente convengo anche io nel divisamento di doversi all'ospedale di Cagliari applicare l'eredità Manago di Siddi, locchè potrebbe convenientemente farsi senza ledere la volontà del testatore, il quale, presago dell'impossibilità di potersi formare un ospedale comodo nella sua patria, chiamò sussidiariamente alla sua successione lo spedale di Cagliari, salva sempre la preferenza per gli infermi della sua patria e provincia, a favore dei quali potrebbe riservarsi un proporzionato numero di letti. Il Ministero non è certamente alieno dal proposito di promuovere una commutazione, che

sostanzialmente può dirsi una interpretazione, ossia più retta applicazione della mente del testatore. Ma l'onorevole signor senatore Della Marmora può agevolmente persuadersi, che quest'atto, eccedendo i limiti dell'arbitrio del potere esecutivo, è necessario che se ne promuova l'analoga legge, che dovrà sottomettersi innanzi tutto all'approvazione e giudizio del Parlamento. Ed io non dubito, che fra breve possano essere esauditi i comuni desiderii in un tempo in cui il più ben inteso spirito di beneficenza costituisce il carattere proprio e lo scopo primario di tutta la riforma.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(È approvata.)

Rileggerò l'articolo 1° della legge :

« Il regio editto 24 dicembre 1836, col quale si prescrive per gli istituti di carità e di beneficenza degli Stati di terraferma un sistema economico simile a quello in vigore nell'esercizio delle regie finanze e si danno altre analoghe disposizioni, sarà pubblicato nella Sardegna ed avrà forza di legge a cominciare dal giorno di detta pubblicazione con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui infra. »

Se non si chiede la parola sull'articolo, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

È qui il luogo di ammettere o come articolo separato, o come faciente il primo paragrafo dell'articolo 2°, l'emendamento del senatore Stara, che era così concepito. (*Vedi sopra, emendamento Stara*)

Domando in primo luogo se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Resta a vedere se qualcheduno vuole la parola, benchè la materia sia già stata esaurita nella discussione generale.

MUSIO, relatore. In diritto siamo tutti d'accordo che il Governo ha facoltà di rivedere i conti, e di ordinare tutto quanto stima utile e necessario pel miglior andamento delle amministrazioni e delle contabilità interessanti le opere pie laicali; ma non così siamo d'accordo in fatto, poichè io non posso convenire che il numero delle opere pie laicali amministrate in Sardegna da corporazioni religiose sia grande quanto si suppone, e che le cose siano in istato tale a rendersi urgente il proposto emendamento. Ho notizia di lasciti fatti a corporazioni religiose con qualche onere annuo; ma ci imbarazzerebbe molto l'occuparci in questo momento, se e fino a qual punto noi possiamo circoscrivere dei dritti dipendenti dall'esplicita volontà dei fondatori, cui è sempre arduo e delicato il derogare. Ad ogni modo l'incertezza stessa in cui siamo, pare che debba necessariamente consigliarci a sospendere il giudizio di ulteriori e maggiori provvedimenti sino a più piena cognizione di causa.

MAESTRI. L'onorevole signor senatore Stara propone un emendamento che farebbe diversa in una massima la legge del continente da quella che si vuol estendere all'isola di Sardegna.

Stante la dichiarazione del signor ministro e della Commissione, che il Governo è per occuparsi della legge sulle opere pie di tutto il regno, parmi che l'emendamento non sia ammissibile.

La legge proposta ha lo scopo di rendere uniformi le leggi e provvisori delle opere pie nel continente e nell'isola di Sardegna, e per ciò essa legge estende all'isola le leggi vigenti nel continente.

Sarebbe andar contro lo scopo dell'uniformità se, nell'estendere le leggi del continente all'isola, vi si facessero, luttuosi, delle differenze.

L'emendamento dell'onorevole signor senatore preopinante, per quanta utilità possa avere in sè stesso, presentasi come prematuro, e da non potersi oggi ammettere.

L'uniformità dei metodi, dice molto opportunamente la Commissione, è primario elemento d'ordine, di chiarezza e di facilità in quanto ha tratto alla formazione, disamina ed approvazione di bilanci e di spogli, ed all'andamento delle amministrazioni.

Questo beneficio dell'uniformità non sarebbe interamente ottenuto, sarebbe contraddetto lo scopo della legge, se si facesse diversa per l'isola di Sardegna la legge che ha vigore nel continente.

PRESIDENTE. Rimane a votarsi sull'emendamento del senatore Stara.

(Messo ai voti, non è approvato.)

Leggo l'articolo 2 :

« L'articolo 7 sarà interamente soppresso, e si sostituirà invece il seguente :

« L'anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive amministrazioni all'intendente della provincia fra tutto il mese di settembre dell'anno precedente a cui si riferisce. »

A quest'articolo la Commissione ha proposto la seguente leggiera modificazione, cioè alle parole dicenti: *L'articolo 7, ecc.*, si sostituiranno invece queste: *All'articolo 7 si intenderà sostituito il seguente.*

CRISTIANI. Io proporrei di mettere più semplicemente ancora sarà sostituito, ecc. Non capisco troppo bene quel che vuol dire la Commissione con quella parola *si intenderà* . . .

CIBRARIO. Nella relazione credo che si è avvertito che l'editto del 1836 sarà pubblicato tale quale; e che in conseguenza queste variazioni, le quali si introducono per circostanze legali, non saranno inserite nell'editto, ma solamente in questa legge, con cui si manda pubblicare. Ma non credo conveniente di dire *sarà sostituito*, perchè questa sostituzione di fatto non avrà luogo, ma si intenderà sostituito, non essendo che una sostituzione, per dire così, mentale. . .

CRISTIANI. Allora mi opporrei a questa legge, perchè mi pare che si debba cercare il modo di semplificare le cose. Invece di pubblicare un editto in cui vi sieno disposizioni che non hanno applicazione per la Sardegna, mi sembra infinitamente più semplice pubblicare la legge del 1836 per intero. È vero che vi sono articoli che devono essere soppressi, ma nulla toglie che quegli articoli si lascino in bianco e si metta *articolo annullato*. Resterà in bianco; questo è il modo che ho veduto praticare in Francia in alcune leggi, quando posteriormente non si voleva cambiare la numerazione di una legge intiera, ma che per altro si voleva fare una modificazione a questa disposizione; in quel caso la legge nuova sostituiva un articolo a quello che si cambiava; così non c'era altro che a fare una semplice separazione. Si metteva *articolo annullato* e conservava la stessa numerazione; in questo caso qui, secondo me, si pubblicherebbe l'editto del 1836 tale quale, e dovrebbe essere pubblicato per la Sardegna con tutti i numeri che ha quando fu pubblicato in Piemonte, ma all'articolo 7, per esempio, che si cambia, invece di pubblicare l'articolo 7 come qui in Piemonte, si pubblicherebbe l'articolo 7, come sarebbe applicabile in Sardegna. Tale era il sistema che io mi era figurato che si sarebbe dovuto seguire, perchè lo trovo il più semplice.

CIBRARIO. Farò osservare all'onorevole mio collega ed amico senatore Cristiani, che non è la prima volta che si applicano alla Sardegna (in seguito dell'editto che ha ordinato la fusione), le leggi pubblicate già prima in terraferma. Il

sistema che fu adottato è quello medesimo che si è adottato finora e che si contiene appunto nel sistema che è in vigore. Il motivo per cui si è preferito questo metodo relativo alle modificazioni introdotte nel Codice civile per la Sardegna si fu, pel risparmio della spesa, il che fu fatto per altri editti. Di questo poi del 1836, che è molto voluminoso, la stamperia reale ne ha ancora molte copie che possono utilizzarsi nella Sardegna, facendosi così un notevole risparmio. La qual cosa in tempi di somme angustie finanziere, non è certo da disprezzarsi. È vero che in Francia si è adottato per la ristampa il metodo accennato dal signor senatore Cristiani, ma mi pare che questo niente impedisca che si possa fare una raccolta di tutte queste leggi posteriori, e tanto più pel motivo che già altre volte si è fatto così, e che, facendosi così adesso, si eviterebbe una spesa.

PRESIDENTE. Chieggo al signor senatore preopinante se persista nell'emendamento che vorrebbe proporre; questo è un emendamento pregiudiziale.

CRISTIANI. (Interrompendo) Bisognerebbe sapere se il Senato adotta il sistema della Commissione.

PRESIDENTE. (Ripigliando) Domando appunto se ella persista perchè il Senato possa deliberare.

CRISTIANI. Io non insisto non già perchè mi persuadano le ragioni addotte in quanto alla spesa, ma perchè io credo che questo sia il sistema migliore.

CIBRARIO. Se si adottasse il sistema del signor senatore Cristiani, come venne giustamente osservato, bisognerebbe che la legge consistesse in un unico articolo, il quale ordinasse la pubblicazione dell'editto 1836 colle modificazioni che si sarebbero introdotte, ed in conseguenza rifare l'editto.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cristiani non ha insistito nella sua proposizione; perciò non è più il caso di continuare questa discussione. Ritorno all'approvazione dell'articolo 2, anzi all'approvazione dell'emendamento della Commissione che concerne il medesimo articolo.

L'emendamento della Commissione adunque sta nel sostituire alle parole: *Particolo 7 sarà interamente soppresso*, queste altre: *all'articolo 7 s'intenderà sostituito il seguente.*

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora deve votarsi l'articolo intiero, il quale sarà così concepito:

« All'articolo 7 s'intende sostituito il seguente:

« L'anzidetto bilancio verrà formato per originale e copia da trasmettersi a diligenza delle rispettive amministrazioni all'intendente della provincia fra tutto il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 3. (Vedi in seguito)

L'emendamento che colpisce questo articolo è della stessa natura di quello che è ora stato votato dalla Camera, cioè che si sostituiscano alle parole: *si avranno come non avvenute*, le seguenti: *si intenderanno omesse.*

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Mi pare che questo articolo possa essera omesso.

Voci. È per maggior chiarezza.

Una voce a destra. Vi sono in questo articolo altre parole che debbono essere cambiate, quelle cioè in fine dell'articolo che dicono *rimane pure.* (Interruzione)

PRESIDENTE. L'emendamento essendo già votato, non

resta che a votare l'articolo intiero, il quale è in questi termini:

« Si intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13, e che si riferiscono in particolare agli istituti di carità delle città di Torino, Ciamberti e Genova, e per lo stesso motivo rimane pure intieramente soppresso l'articolo 28. »

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io proporrei la soppressione dell'articolo terzo, che giudico affatto inutile; atteso che, non potendosi la Sardegna confondere con Torino, Genova e Ciamberti, a niuno può venire in mente di dubitare che possano essere alla prima applicabili le disposizioni speciali sancite coll'editto del 1836 per quelle tre città.

ALFIERI. Mi pare che si potrebbe fare un solo articolo dicendo: *s'intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13; . . . ed in fine dell'articolo: s'intenderanno pure omesse quelle dell'articolo 28.*

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri propone che si comprenda in una locuzione generale l'omissione speciale delle disposizioni dell'articolo 13, e la soppressione dell'articolo 28 di cui si parla in quest'articolo. . .

COTTA. Siccome l'articolo 13 pare che dovrebbe precedere il 28. . .

PRESIDENTE. Lo precede infatti. Avrò l'onore di leggere l'articolo nel modo in cui il senatore Alfieri lo propone; esso è così: « s'intenderanno omesse le disposizioni inserite all'articolo 13, e che si riferiscono in particolare agli istituti di carità nelle città di Torino, Ciamberti e Genova, e per l'istesso motivo s'intenderanno pure omesse quelle dell'articolo 4. »

Chi approva l'articolo così concepito voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggèrò l'articolo 4.

« La competenza per l'approvazione delle mallevorie dei contabili e per la cancellazione delle ipoteche di cui si parla all'articolo 29, s'intenderà trasferita nei Consigli d'intendenza, giusta il disposto delle lettere patenti 31 dicembre 1842 prima d'ora già pubblicate nella Sardegna. »

Non essendovi alcuno che chiegga la parola, porrò al voti l'articolo.

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 5:

« Il primo alinea dell'articolo 37 verrà modificato nei termini seguenti:

« Il Consiglio generale di carità in Cagliari è abolito, e gli altri Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837 s'intoleranno d'ora in avanti congregazioni locali di carità, e saranno quindi composte di quattro membri elettivi e di un presidente, che verranno nominati e dureranno in ufficio sì e come è stabilito dagli articoli 41, 42 e 43. »

La Commissione propone una diversa composizione di quest'articolo, per le ragioni che si sono lette nella relazione.

L'articolo sarà così concepito. (V. Documenti, pag. 225.)

Questo cambiamento dell'articolo è anche acconsentito dal ministro dell'interno.

CIBRARIO. Un onorevole nostro collega ci ha fatta un'osservazione che mi pare giustissima. Egli nota che, dopo di aver parlato del Consiglio generale di carità, che è abolito, non istarebbe la locuzione *gli altri Consigli particolari*, e bisognerebbe dire solamente: *i Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837.*

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione. . .

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io sarei an-

cora di sentimento che in quest'articolo si introducesse una espressione tassativa; attesochè i Consigli di carità in Sardegna avevano ben altre attribuzioni che quelle che sono in quell'articolo espresse, segnatamente nell'applicazione dei legati, e per l'eseguimento degli incumbenti a tale uopo necessari, le quali non sono più in armonia coll'odierno sistema, e massime colla giurisdizione attribuita sotto certi rapporti ai Consigli di intendenza. Lasciando l'articolo nei termini nei quali è espresso, potrebbe a prima vista dubitarsi se una spiegazione de' motivi della disposizione eccezionale vi si contenga, piuttostochè una restrizione delle facoltà che ai consigli suddetti competevano, in forza delle leggi finora vigenti.

MUSIO, relatore. Quantunque le leggi ora vigenti in Sardegna restino abolite coll'attuale legge in discorso, e sia quindi probabile che veruno voglia misurare ragioni da leggi che più non esistono, pure si può, per maggior chiarezza, dirlo più esplicitamente.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. In tale ipotesi sarebbe necessario modificare le ultime parole dello stesso articolo: e sono pure intieramente, ecc., le quali rendono molto equivoco il senso delle parole precedenti colle quali si connettono.

PRESIDENTE. Sono due gli emendamenti che si propongono all'articolo della Commissione: uno nel togliere le parole *gli altri* prima della parola *consigli*, e sostituire invece l'articolo *i*; l'altro nell'aggiungere dopo le parole *questi Consigli*, *istituiti in forza della carta reale 17 giugno 1837*, il vocabolo *soltanto*, onde ridurre al semplice obbligo di somministrare gli elementi e documenti, la conservazione che si vuol fare di questi Consigli, e togliere loro tutte le altre prerogative.

DE FORNARI. Se si vuol dunque conservarli per questo oggetto, allora domanderei se siano conservati permanentemente, oppure unicamente per consegnare i documenti (così che sarebbe subito fatto) e dare gli schiarimenti per l'iniziazione di questo nuovo sistema. Se devono essere conservati permanentemente, mi pare che questi Consigli resteranno inutili; d'altra parte, se è vero che hanno altre ingerenze, perchè prenderemo noi quest'occasione per sopprimerli intieramente? Parmi dunque che sia mestieri il considerare maturamente se debbano essere soppressi o conservati.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Secondando le osservazioni fatte dall'onorevole signor senatore De Fornari, io non sarei alieno dal consentire che nell'articolo si aggiungessero le parole *per ora*, per indicare che trattasi di una disposizione transitoria. Del resto credo troppo necessario per la Sardegna la conservazione dei Consigli provinciali per poter venire a capo delle verificazioni intraprese onde mettere in chiaro tutti i legati, siano di natura laicale o mista. Trattasi di cose di difficilissima indagine in un paese che fino al 1837 non aveva alcuna norma o legge speciale per tale oggetto; e se il Governo si privasse ora dell'opera e de' lumi de' Consigli provinciali, forse passerebbero altri 20 anni senza venire a capo.

MUSIO, relatore. Non ho difficoltà di ammettere queste parole. Il signor ministro dell'Interno ci ha prima di tutto assicurato che era già comunicata al Consiglio di Stato una legge, per effetto della quale queste congregazioni avrebbero subito grandi modificazioni. Ora il signor ministro della pubblica istruzione conferma le difficoltà da me accennate in-

torno alle tavole di fondazione ed altri importanti documenti; si presenta dunque manifesta la necessità di conservarle senza usare alcuna frase che accenni a prossima abolizione, onde non renderle meno utili e meno attive.

DI COLLEGO LUIGI. Io vedo che nell'emendamento della Commissione non si parla più delle congregazioni laicali. Se io mi fo una giusta idea, si vorrebbe nell'articolo 4, proposto dalla Commissione, che questi Consigli particolari istituiti colle carte reali fossero considerati come i Consigli provinciali, i quali di fatti, in un progetto che già accennava il ministro, sarebbero soppressi; ma mi pare che l'intenzione del Ministero era ben diversa; il Ministero voleva che questi Consigli particolari, istituiti colla carta reale 17 giugno 1837, diventassero d'or innanzi congregazioni laicali di carità. Se così è, non sarà questione di sopprimerli, né avranno una vita effimera come adesso.

Comprendo che nell'articolo 6 si vuol parlare delle congregazioni di carità, e che forse, la redazione degli articoli 6 e 7 conservata, sarebbero mantenute. Ma nell'articolo 5 si vorrebbe che questi Consigli fossero essi medesimi nei luoghi ove esistono congregazioni laicali di carità.

Io domanderei se è stata intenzione...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Mi permetta di farle osservare che è l'articolo 5 del progetto ministeriale che contiene questo, e che ora si discute sull'articolo 5 della Commissione, nel quale non se ne fa punto menzione.

DI COLLEGO LUIGI. (Interrompendo) A me sembrava così; pur ciò non importa, mi riserverò di proporre le mie difficoltà all'articolo 6.

DI CALABIANA. Domanderei una spiegazione al signor relatore della Commissione; se, cioè, questi Consigli particolari, istituiti colla carta reale del 17 giugno 1837, si possano in certo modo assimilare alle nostre congregazioni di carità, alle quali viene dato il rendimento dei conti, o pure se col l'editto che si vuole applicare attualmente alla Sardegna, cioè del 24 dicembre 1836, si intenda anche istituita la congregazione provinciale di carità dalla quale viene ad emergere la Commissione speciale che è incaricata dei conti.

MUSIO, relatore. Veramente quelli che in Sardegna si chiamano Consigli particolari di carità, istituiti dalla carta reale del 1835, sono congregazioni provinciali. La differenza è questa, che là sono per diocesi, qui per provincie, quindi essi sono nei luoghi ove è la sede episcopale. Del resto le attribuzioni dei Consigli particolari di Sardegna sono forse alquanto diverse da quelle delle congregazioni di qui, come diverse sono le attribuzioni delle Commissioni incaricate della disamina preliminare dei conti; giacchè questa anche qui resta una congregazione speciale creata per quell'oggetto, particolarmente a cui è relativo quell'articolo del 1836; i Consigli particolari sono in certo modo i provinciali, ma non sono le congregazioni o Commissioni incaricate dell'esame de' conti.

DI CALABIANA. La Commissione che è incaricata dell'esame di questi conti viene anche ivi nominata. *(Rumori)*

MUSIO, relatore. Questo editto la crea, ed estendendoli esso alla Sardegna, resta anche là creata la Commissione in discorso.

PRESIDENTE. Sono tre dunque le modificazioni che si introducevano per quest'articolo 5.

STARA. In via di semplice modificazione proporrei un quarto mezzo; invece di dire: *verrà modificato*, che pare voglia dire che si modificherà, si dicesse: *s'intende modificato*.

MUSIO, relatore. Al primo alinea dell'articolo 27 s'intende sostituito... *(Confusione di più voci)*

PRESIDENTE. Sono quattro le modificazioni, e nell'ordine loro la prima sarebbe quella proposta dal signor senatore Stara; invece di dire: *verrà modificato*, si dica: *s'intende modificato*; chi approva questo primo emendamento voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Il secondo è quello per cui invece di dire: *gli altri Consigli*, si direbbe: *i Consigli*; ma forse questo non merita la solennità di una votazione. Passeremo al terzo, il quale è stato proposto dal ministro dell'istruzione pubblica a nome del ministro degli affari interni, e sarebbe di aggiungere le parole *per ora*.

MUSIO, relatore. Veramente la parola *soltanto* non porta difficoltà, ma possono portarne gravi le parole *per ora*, giacchè, come ho detto, accennando queste ad una provvisoria conservazione, renderanno inoperose le congregazioni che temono di dover cessare a momenti; onde per le parole *per ora* nasce questa difficoltà, per la parola *soltanto* non ne nasce alcuna.

MARELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Allora ritiro la proposta modificazione.

PRESIDENTE. Non resta che a deliberare sulla parola *soltanto*. Chi l'approva voglia rizzarsi.

(È approvata.)

L'articolo dunque sarebbe così concepito:

« Il primo alinea dell'articolo 37 s'intende modificato nei seguenti termini:

« Il Consiglio generale di carità in Cagliari è abolito. Sono tuttavia conservati i Consigli particolari istituiti colla carta reale 17 giugno 1837 soltanto per somministrare all'autorità amministrativa tutti i documenti esistenti presso di essi, relativi agli istituti di carità e di beneficenza, e tutti gli schiarimenti che saranno loro richiesti dalla prefata autorità. »

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 6:

« L'articolo 44 è soppresso, ed i sostituiranno al medesimo le disposizioni che seguono:

« Saranno eziandio istituite nei singoli comuni della Sardegna le congregazioni di carità nelle forme determinate all'articolo 37 e seguenti, e sempre quando non venga da noi altrimenti disposto, avranno le medesime esclusivamente l'amministrazione economica e finanziaria non solo degli ospedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere pie e lasciti laicali soggetti alla potestà civile. »

A quest'articolo 6 la Commissione ha proposto tre emendamenti.

Il primo consiste nel surrogare alle parole: *l'articolo 44, ecc.*, le seguenti: *all'articolo 44 si intenderanno surrogate le disposizioni che seguono.*

Il secondo emendamento consiste nel cancellare la parola *eziandio*, perchè questa non sarebbe coerente colla mutazione fatta nell'articolo precedente.

Il terzo nel togliere le parole: *sempre quando non venga da noi altrimenti disposto.*

È aperta la discussione sull'articolo e sopra gli emendamenti.

STARA. All'articolo il quale finisce con queste parole: *anche tutte le altre preesistenti opere pie o lasciti laicali soggetti alla potestà civile*, aggiungerei queste altre: *i quali non abbiano una speciale amministrazione.* O toglierei la parola *preesistenti*, o aggiungerei queste che io propongo, acciocchè dall'articolo, quale è concepito, non si tragga illazione che l'amministrazione verrà cambiata. Molte opere che già esistono hanno la loro speciale amministrazione. L'editto

del 1836, che si vuole trapiantare in Sardegna, non tocca per nulla le amministrazioni che per legge o per fondazione sussistono; esso stabilisce solamente particolari norme di contabilità. Gli amministratori continuano ad essere quali erano, ma debbono nell'opera loro andare soggetti a quelle discipline di contabilità. Come è concepito l'articolo sembrerebbe che il corpo stesso degli amministratori venisse surrogato dalla congregazione, la qual cosa non fu mai nell'intendimento del legislatore. Il legislatore non ha detto: se è un istituto, una opera pia, un lascito pio laicale, che ha per legge o per fondazione un corpo d'amministrazione speciale, questa amministrazione sussiste, la legge la riconosce; ma solamente dice: quest'amministrazione, qualunque siasi, se non è una corporazione religiosa, andrà soggetta alla particolare disciplina di contabilità introdotta dall'editto.

Dunque, per togliere questo equivoco, io proporrei l'omissione delle parole: *di tutte le opere pie preesistenti*, o che si aggiunga alla fine dell'articolo: *i quali non abbiano già una speciale amministrazione.*

PRESIDENTE. Lo dia per iscritto.

DI COLLEGO LUIGI. Domando la parola per appoggiare le osservazioni dell'onorevole signor senatore Stara. L'aggiunta che egli propone è un correttivo della soppressione proposta dalla Commissione. Come ha potuto vedere il Senato nella relazione del ministro, quest'aggiunta era stata passata dal ministro stesso nell'intenzione di secondare l'osservazione del Consiglio di Stato, che alludeva appunto alle opere pie che avessero qualche amministrazione separata per ordinazione del fondatore o altrimenti. Se si toglie l'espressione: *sempre quando non venga, ecc.*, pare anche a me un po' confusa l'intenzione che le si vorrebbe dare; epperò sarebbe molto più opportuno l'aggiungere alla fine l'eccezione suggerita dal conte Stara; allora resterebbe anche la parola *preesistenti*.

CINERARIO. Farò osservare al Senato che alla Commissione non era sfuggita questa quistione, e che lo aveva detto a chiare note; poichè ho osservato che per le opere pie. . . . (L'oratore non è inteso stante il bisbiglio della sala)

STARA. Dicendo che le medesime congregazioni avranno la stessa amministrazione, ne conseguita che le considerazioni le quali si elevano possono fare che la legge diversificata porti che le amministrazioni delle congregazioni laicali abbiano l'amministrazione economica e finanziaria non solo degli ospedali, ma di tutte le altre opere pie laicali preesistenti. Non ammettendo il mio emendamento, quale ne sarebbe la conseguenza? Sarebbe che tutte le opere pie laicali preesistenti, ancorchè aventi una speciale amministrazione, d'ora innanzi dovrebbero essere amministrate nella loro parte economica e finanziaria dall'amministrazione, la qual cosa non è nell'intendimento del legislatore.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione, metterò ordinatamente ai voti i quattro emendamenti come sono presentati. Forse che il primo non merita, come diceva poco fa, la solennità di una votazione, perchè è quello stesso che venne già adottato in altri due articoli; il preambolo di questo articolo si intende dunque coordinato cogli altri. Il secondo emendamento consiste nella parola *eziandio*, la quale anche essa non ha più la sua sede. Il terzo è quello pel quale si cancellano le parole: *sempre quando non venga da noi altrimenti disposto.*

Ora, chi approva questa cancellazione voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

Il quarto emendamento è quello proposto dal signor sena-

tore Stara, per cui si aggiungerebbe alla menzione dei lasciti laicali soggetti alla podestà civile la seguente clausola: *i quali non abbiano una speciale amministrazione.*

Se non si chiede la parola, porrò ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

L'articolo adunque sarebbe concepito in questo modo:

« All'articolo 44 s'intenderanno surrogate le disposizioni che seguono:

« Saranno instituite nei singoli comuni della Sardegna le congregazioni di carità nelle forme determinate all'articolo 57 e seguenti, e avranno le medesime esclusivamente l'amministrazione economica e finanziaria, non solo degli spedali civili, ma anche di tutte le altre preesistenti opere pie e lasciti laicali soggetti alla podestà civile, i quali non abbiano una speciale amministrazione. »

Chi è di sentimento di adottare l'articolo così concepito voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 7:

« Dichiariamo fin d'ora che s'intenderanno provvisoriamente conservate le attuali particolari amministrazioni della cassa privata Carlo Felice e dell'ospizio degli orfani di Cagliari, non che dell'orfanotrofio di Sassari. »

La Commissione, per le ragioni addotte nella relazione, propone la soppressione di questo articolo. Chi ne approva le conclusioni voglia sorgere.

(Sono approvate.)

Ora do lettura dell'articolo 8:

« Mandiamo inoltre pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le seguenti leggi relative all'esercizio delle opere pie, cioè:

- « 1. Manifesto camerale 11 marzo 1847.
- « 2. Lettere patenti 18 settembre 1838.
- « 3. Altre 23 aprile 1839.
- « 4. Altre 13 dicembre 1845.
- « 5. Regio brevetto 8 luglio 1847. »

La Commissione propone che in capo a questo articolo 8 si aggiunga la seguente spiegazione: *sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna intorno all'amministrazione delle opere pie laicali o miste per la parte laicale, e che nell'enumerazione delle regie leggi che devono pubblicarsi in Sardegna si tolga quella del 23 aprile 1839.*

Due sono dunque gli emendamenti proposti che metto separatamente ai voti. Se non si chiede la parola, comincerò a porre ai voti l'aggiunta da farsi precedere all'articolo 8.

Chi intende approvarla voglia alzarsi.

(È approvata.)

La Commissione propone in secondo luogo di togliere al numero terzo le parole: *altre 23 aprile 1839.*

Chi approva che si prescindano da questa menzione voglia levarsi.

(È approvato.)

L'articolo intero sarebbe per conseguenza così concepito:

« Sono abolite tutte le leggi vigenti in Sardegna intorno all'amministrazione delle opere pie laicali o miste per la parte laicale. E mandiamo inoltre pubblicarsi ed osservarsi nella Sardegna le seguenti leggi relative all'esercizio delle opere pie, cioè:

- « 1. Manifesto camerale 11 marzo 1847;
- « 2. Lettere patenti 18 settembre 1838;
- « 3. Altre 13 dicembre 1845;

« 4. Regio brevetto 8 luglio 1847. »

Chi vuole approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene l'articolo 9, che è concepito ne' seguenti termini:

« Per cura del ministro segretario di Stato per gli affari interni saranno pure diramate nella Sardegna le istruzioni per l'eseguimento del regio editto 24 dicembre 1836 modificate secondo le disposizioni anzidette. »

DE CARDENAS. Quest'ultimo articolo 9, che viene a risultare 8, mi pare semplicemente riguardare la parte regolamentare, e che perciò non possa essere oggetto di legge.

Nelle altre leggi che si sanciscono dai Parlamenti, od almeno nella maggior parte di esse, questa parte regolamentare non si mette. È l'autorità esecutiva, l'autorità amministrativa che nell'esecuzione della legge penserà a chi tocca il promulgare quella legge, come si debbe promulgarla, a chi dovrà farla eseguire.

Faccio poi osservazione nel secondo paragrafo, dove dice: *il nostro ministro, ecc.*, che non ispetta al Parlamento il dire: *il nostro ministro*; è il Re che, nel fare il decreto per l'esecuzione, dice: *il nostro ministro*. . . Come pure osservo che qui si dice: *questo decreto*, e che si dovrebbe dire: *questa legge*, che. . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) Faccio osservare che questo 2° paragrafo non è soggetto a votazione, benchè si sene fatta lettura, perchè il Ministero avea posto al termine del suo progetto di legge quella formola.

DE CARDENAS. (Interrompendo) Osservo però le parole: *presente decreto*. Sarebbe invece: *presente legge*.

CIBRARIO. Rispondo poche parole alle osservazioni dell'onorevole signor preopinante.

Se si trattasse di far pubblicare adesso istruzioni nuove sopra una legge che il Senato ha adottato per singoli articoli, il preopinante avrebbe sicuramente ragione, e non toccherebbe al Senato di autorizzare e di mandare al ministro istruzioni relative all'esecuzione della legge. Ma queste istruzioni sono del 1836, e furono fatte in un'epoca nella quale i confini tra il potere esecutivo del Ministero ed il potere regio non erano bene stabiliti, perchè, se il Ministero avea facoltà di dare istruzioni, le dava sempre d'ordine ed a nome del legislatore. In conseguenza io credo che, trattandosi di cosa che ha già avuto la sanzione dell'esperienza, e di cosa fatta in un'epoca in cui questi confini tra il potere esecutivo ed il potere legislativo non erano e non potevano essere stabiliti, sia molto più opportuno che si aggiunga alla legge l'autorità del Parlamento per aderire alle istruzioni che si sono fatte nel 1836 per l'esecuzione delle leggi del 24 dicembre 1836.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Quantunque questo articolo contenga materia regolamentare, può formare parte di questa legge, perchè ha per oggetto di vincolare l'arbitrio del ministro che la debbe applicare alla Sardegna. Ove questo non si esprimesse, il Ministero potrebbe sostituire un altro regolamento.

D'altronde lo Statuto non vieta di sottoporre all'approvazione del Parlamento un articolo di materia regolamentaria ed inserirlo in una legge. In conseguenza sarà soltanto questa che, vestendo allora una materia regolamentaria il carattere di legge, non può questa rinvocarsi se non dalla stessa autorità che l'ha sancita. Questa massima ha prevalso in Francia ed in altri paesi costituzionali, anche per il riflesso che non è spesso così facile, come a prima vista può sembrare, la separazione delle materie regolamentarie dalle legislative, od almeno sono soventi così connesse ed inseparabili, che ne soffrirebbe tutta l'economia della legge volendole disgiungere.

CRISTIANI. Pare che si possa conciliare ogni cosa surrogando a quest'articolo una disposizione, come si è fatto con altri, quale sarebbe quella di dire: all'articolo 45 sarà sostituito l'articolo seguente, che sarebbe l'articolo 9. L'articolo 45, in caso analogo a quello di cui si tratta adesso all'articolo 9, dice espressamente così:

« Con apposite istruzioni, che saranno diramate d'ordine del nostro primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, si daranno le norme generali da eseguirsi dagli istituti di beneficenza e dalle congregazioni di carità per rispetto alla loro amministrazione. »

Sostituendo adunque a quest'articolo 9 l'articolo 45 suddetto, si toglierebbe ogni difficoltà.

DE CARDENAS. Pare che si potrebbe a quest'articolo 8, segnato 9, sostituire la seguente disposizione: saranno pubblicate in Sardegna le istruzioni ministeriali per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1836. Nel dire: le istruzioni ministeriali, sarebbe bene il citare in che epoca siano emanate per poterle precisare. Questo sembrerebbe meglio che l'incaricare il ministro della sola pubblicazione, dicendosi con ciò che si stabiliscono come legge.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio aveva domandata la parola.

GIULIO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Domanderò ora al signor senatore Cristiani se intenda formulare un emendamento.

CRISTIANI. Io dico di sostituire all'articolo 45 della legge 24 dicembre 1836 l'articolo 9 della presente.

CIBRARIO. Io prendo la parola per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante senatore Cristiani, osservando che è molto più conforme all'economia di questa legge, tanto più che con esso noi ci accordiamo su quello che si è fatto negli articoli precedenti. Che cosa si è voluto fare? Si volle citare, o almeno inserire in questa legge tutti gli articoli che nella legge del 1836 abbisognavano di modificazioni. Ora fra gli altri articoli vi è quello citato dall'onorevole preopinante, il quale articolo rimarrebbe senza applicazione, né avrebbe senso, perchè non rifletterebbe le disposizioni che da questa legge sono emanate. In conseguenza bisogna dire, come il senatore Cristiani ha proposto, che s'intenderà all'articolo 45 sostituita la disposizione seguente, perchè le istruzioni che qui si annunziano sono già state emanate; donde ne verrebbe che, lasciandosi sussistere questo articolo senza parlarne, si cadrebbe in un non senso.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per dire che allora sarebbe meglio che fosse seguito invece dall'articolo 7 che si sopprime.

PRESIDENTE. Due sono gli emendamenti proposti, l'uno è del senatore Cristiani, l'altro è del senatore De Cardenas...

DE CARDENAS. (Interrompendo) Associandomi all'emendamento del senatore Cristiani, dirò che invece di mettere a questo articolo le parole: *il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno pubblicherà in Sardegna, ecc.*, si pongano queste altre: *le istruzioni ministeriali, ecc.*

PRESIDENTE. (Si alza per parlare)

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggerò la prima parte dell'articolo; intanto il senatore De Cardenas potrà formulare quest'altro suo emendamento.

Voci. Si è associato.

PRESIDENTE. Alla prima parte.

Voci. A tutto.

PRESIDENTE. Dunque non occorre più parlarne.

ALFIERI. La migliore redazione mi pare sarebbe: *l'istruzione sarà obbligatoria nella Sardegna, invece di: quella obbligatoria da farsi.* Parmi che il difetto della redazione fosse quello di mandare al ministro dell'interno di far pubblicare un'istruzione particolare.

STARA. Il signor senatore Cristiani ha proposto opportunamente il suo emendamento, perchè nell'editto vi è l'articolo 45, il quale dice che si pubblicheranno istruzioni. Se l'editto, come si è detto, si deve pubblicare in Sardegna tal quale è, vi sarà un articolo, cioè l'articolo 45 già pubblicato tempo fa, il quale dirà oggi 1849: *si pubblicheranno istruzioni*; le quali istruzioni sarebbero già state pubblicate, di modo che quell'editto alluderebbe a cose già fatte. Invece col suo emendamento viene ad ordinare che alla legge così fatta, vale a dire all'articolo 45, ne succeda uno in cui si dica che si pubblicheranno in Sardegna per cura del ministro istruzioni per l'eseguimento di quest'editto.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. Mi pare di avere un'osservazione d'importanza da fare, se attualmente, come un articolo di legge si dice che si debbano pubblicare quelle istruzioni medesime che sono già state pubblicate in terraferma, quelle disposizioni diventano attualmente parte di legge. Nella terraferma le istruzioni, come istruzioni ministeriali, sono variabili, sono modificabili; non vorrei adunque che da questa inserzione di un articolo che dice che si pubblicheranno quelle medesime istruzioni nella Sardegna, si convertissero in parte di legge; invece vorrei che fossero conservate le istruzioni ministeriali, le quali possono essere rettificare e modificabili.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola. Le istruzioni del 6 aprile 1837 sono state approvate da S. M., per conseguenza hanno la stessa sanzione reale che hanno le regie patenti. Queste sono considerate come leggi, e non si potevano derogare se non con approvazione sovrana; adesso, quando si dice che *saranno introdotte*, s'intende pure di quella che allora era già introdotta per legge nel contesto, perciò pare che sia perfettamente analogo al...

DE FORNARI. (Interrompendo) Allora l'autorità legislativa essendo accolta coll'autorità esecutiva, non si può dire precisamente che quelle istruzioni facessero parte di legge, e non potessero, in parte almeno, essere regolamentari e modificabili. D'altronde poi io dico che non tutte le istruzioni, che sono state pubblicate allora relativamente all'istruzione del 1836 nella Sardegna, siano state pubblicate nella stessa maniera. Vi sono diverse maniere di pubblicazione relativa all'esecuzione di quell'editto; se noi diciamo, in generale, le istruzioni comprenderanno le une e le altre, comprenderanno quelle che possono avere il carattere legislativo, e quelle che hanno il carattere ministeriale modificabile.

PRESIDENTE. Per l'accordo tra i due preopinanti, l'emendamento avrebbe il seguente concetto:

« All'articolo 45 s'intenderà sostituito il seguente:

« Per cura del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno saranno pure diramate in Sardegna le istruzioni per l'eseguimento del regio editto 24 dicembre 1836. »

Comincio a porre ai voti le parole dicenti: *all'articolo 45 s'intenderà sostituito il seguente.* Chi approva quest'aggiunta voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora leggerò l'articolo.

DI COLLEGGNO LUIGI. (Interrompendo) Domanderei la parola nel senso che osservava il signor senatore De Fornari. Distinguo tra quelle istruzioni, di cui io accennava, del 6 aprile

1837, e quelle altre successive che forse non hanno avuto sanzione reale, e forse in certe circostanze il Ministero ha diramato, se ben mi ricordo, per conto proprio. Capisco che vi sia una relazione tra le une e le altre; io diceva questo per osservare che prima si era parlato di quelle istruzioni dell'aprile 1837, e adesso, secondo le osservazioni del signor senatore De Fornari, potrebbero anche venire comprese in questa disposizione le altre istruzioni prima ministeriali, non approvate, cioè, con patenti del Re. Ciò potrebbe forse dar luogo a qualche spiegazione, se si giudica di questi fatti.

MAESTRI. L'onorevole signor senatore Luigi di Collegno osserva nell'articolo presente, che è l'ottavo, che, parlandosi qui d'istruzioni, ed essendovene alcune del 1837 e altre del 1838, quali aventi forza di leggi, quali aventi qualità d'istruzioni ministeriali, si verrebbe a dare a tutte il carattere di legislative.

Rispondo che l'articolo 8 non fa mutare natura alle dette differenti istruzioni.

L'articolo dice solamente che le istruzioni saranno diramate. L'articolo contempla la sola diramazione, non la qualità loro, non le converte in disposizione di legge. Quindi, diramate in forza di questa legge, riterranno la primitiva e attuale loro qualità, quali di leggi del re, quali di semplici istruzioni di ministri.

Voto per l'adozione dell'articolo, come è proposto dopo l'emendamento del senatore Cristiani.

PRESIDENTE. Se non vi sono più osservazioni, porrò ai voti la seconda parte dell'articolo. (*V. sopra*).

(È approvata).

Darò lettura dell'articolo intiero. (*V. sopra*).

(È approvata).

Resta ora a vedere la sede dell'articolo. Si propone dal signor senatore Di Collegno che quest'articolo prenda il posto del 7, e il 7 sia 8, riguardando alla natura della materia.

Chi approva questa traslocazione voglia sorgere.

(È approvata).

Non resta che a votare sul complesso della legge per squittinio segreto.

DE FORNARI. Domando la parola.

Vorrei interpellare la Commissione se, dopo tanti cambiamenti che sono stati fatti veramente con rapidità, per cui non ho potuto seguirne la traccia, sicchè sorgono molti dubbi relativamente alla legge, al punto che desidererei di potermi astenere, se questo è lecito, dal votare, non stimebbe (giacchè non è poi di tanta urgenza che non possa soffrire una qualche dilazione) che fosse rimandato l'insieme alla Commissione, acciocchè verificasse se non vi fosse qualche maniera di coordinazione più opportuna. (*Rumori*) Domando solamente, interpello la Commissione se è talmente chiara nel modo con cui è ora formata la legge, da non desiderare essa stessa di poterla coordinare più opportunamente. (*Rumori*) Siccome questo non è che un dubbio che nasce in me medesimo, non voglio certamente insistere perchè questa idea sia seguitata, ma ne interpello la Commissione se lo stimasse più opportuno.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere lo squittinio segreto di questa legge, perchè si dubita che per la serie degli emendamenti approvati in questa tornata, emendamenti che per la maggior parte sono gli stessi proposti dalla Commissione, e perciò da prima cognitivi al Senato, abbia potuto la legge incontrare alcun difetto di redazione, per cui sia necessario rimandarla di nuovo alla Commissione.

Voci. È già votata, non si può.

PRESIDENTE. Domando se questa sospensione sia appoggiata.

(Non è appoggiata).

Dunque si passa allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	41
Voti favorevoli	58
Voti contrarii	3

(Il Senato adotta.)

Non essendovi alcun oggetto all'ordine del giorno, i senatori saranno convocati con biglietto d'invito a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è sciolta all'ore 5.